



### DELIBERAZIONE N. 87 DEL 15.12.2020

**OGGETTO:** RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE E RELAZIONE ATTUAZIONE DEL PIANO ART. 20 D.LGS. N. 175/2016 ANNUALITÀ 2020 – DETERMINAZIONI

Il Presidente, relatore della proposta in oggetto, prende atto che sono presenti:

NOME	RUOLO	PRESENZA
ALGIERI Klaus	Presidente	SI
COSENTINI Francesco	Componente	SI
ROSA Francesco	Componente	SI
SANTAGADA Maria	Componente	SI
POLITANO Giuseppe	Componente	SI
NOLA Luigi	Componente	SI

Il Presidente riferisce che ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

In questa fase, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato linee guida che forniscono alcune indicazioni per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni – detenute al 31 dicembre 2019 – che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il prossimo 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del TUSP. Il



documento chiarisce alcuni profili applicativi del TUSP e propone, altresì, le modalità per la predisposizione della Relazione che le Pubbliche Amministrazioni devono approvare, ai sensi del comma 4 del citato art. 20, in merito all'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano dell'anno precedente.

Il piano di razionalizzazione elaborato dagli uffici dell'Ente si è attenuto agli schemi sopra pubblicati, avvalendosi delle schede contenenti i dati delle società in house nazionali del sistema camerale approntate da Unioncamere, a seguito di un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui la Camera detiene partecipazioni.

Nella redazione del piano si è attenuti agli indirizzi espressi da Unioncamere nella nota n. 26849 del 10/12/2020 che prevedono il mantenimento delle quote di partecipazione dirette ed indirette nelle società nazionali del sistema camerale detenute alla data del 31 dicembre 2019, con le specifiche azioni di razionalizzazione, in quanto considerate strategiche e funzionali al raggiungimento delle finalità della legge 580/93 modificato dal d.lgs. n. 219/2016.

Il Presidente, inoltre, riferisce che ai sensi del comma 4, art. 20 del TUSP, si deve approvare una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e deve essere trasmesso alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

La relazione in parola è stata predisposta dagli uffici competenti e riferisce sulle modalità di attuazione delle misure di razionalizzazione adottate nei precedenti provvedimenti per quelle società non appartenenti al sistema camerale e per le quali la Camera ha esercitato il recesso; a queste società si aggiunge la società Protekos Spa in liquidazione per effetto della cancellazione dal registro imprese avvenuta nell'esercizio 2020. Il documento contiene anche le informazioni relative alle partecipazioni detenute in maniera diretta dalla Camera, per le quali si era indicato nel precedente piano un "Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società".

Il Presidente, inoltre, informa la Giunta che il legale incaricato al recupero delle quote societarie per le quali è stato esercitato il recesso, ha comunicato con posta elettronica del 20.11.2020 di aver invitato le società a concludere la procedura di liquidazione della quota. Circa la questione del CORAP sono ancora in corso di valutazione le eventuali azioni da intraprendere.

Il Presidente invita la Giunta a deliberare

## LA GIUNTA CAMERALE

**UDITA** la relazione del Presidente;

**VISTO** il D.Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", pubblicato in G.U. n. 210 dello 08/09/2016, il quale disciplina la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta; le disposizioni si applicano avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VISTO** il disposto dell'art. 4, comma 1, del decreto, secondo il quale le amministrazioni pubbliche, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle



proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

**VISTO** il disposto dell'art. 4, comma 2, del decreto, secondo il quale nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

**VISTO** il disposto dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, il quale testualmente recita:

*1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*

*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

*3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014,*



convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

**RICHIAMATE** le deliberazioni di G.C. n. 87 del 18.09.2017 di "Revisione straordinaria delle partecipazioni art. 24 del d.lgs. n. 175/2016", n. 100 del 20.12.2018 di "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche annualità 2018 art. 20 d.lgs. n. 175/2018" e n. 3 del 28.01.2020 di "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche e relazione attuazione del piano art. 20 d.lgs. n. 175/2018 annualità 2019";

**PRESTO ATTO** della nota di Unioncamere prot. 26849 del 10/12/2020, acquisita agli atti camerale con prot. n. 21334 del 10/12/2020 avente ad oggetto "Articolo 20, commi 1 e 2, del D. Lgs. n.175/2016 come integrato dal D. Lgs 16 giugno 2017, n.100 - Adempimenti delle pubbliche amministrazioni per il censimento e la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche", tramite cui è stato trasmesso l'aggiornamento delle schede di monitoraggio delle società in house nazionali del sistema camerale, utili alla redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2019, provvedimento da adottare entro il prossimo 31 dicembre 2020.



**CONSIDERATO** che, con riferimento alla citata nota Unioncamere, l'aggiornamento è stato realizzato in collaborazione con la società di sistema Uniontrasporti s.c.r.l. e tiene conto delle novità introdotte dalle linee guida "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche", pubblicate sul sito del Dipartimento del Tesoro a partire dallo scorso 26 novembre.

Congiuntamente al provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni, è stato trasmesso anche la "Relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni" redatta ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del TUSP riportante lo stato di attuazione del piano adottato da Unioncamere a fine 2019 (dati relativi alle partecipazioni detenute dall'Ente al 31/12/2018) e contenente gli esiti della rilevazione per quelle partecipazioni dirette per le quali erano stati individuati percorsi di razionalizzazione (Si.Camera scarl ed InfoCamere scpa). Tale relazione è da adattarsi alle esigenze delle singole camere di commercio.

A tal proposito, si rende noto che con atto notarile del 25 giugno 2020, decorrenza 1 luglio 2020, si è perfezionata l'operazione di cessione del ramo d'azienda degli studi di Si.Camera al nuovo Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne srl (frutto della trasformazione della Fondazione) e di acquisizione da parte di Si.Camera del ramo d'azienda della formazione del Tagliacarne. L'iter realizzativo dell'operazione ha consentito da un lato, la creazione di una rinnovata struttura verticale di sistema specializzata nelle attività di analisi economica e dall'altro, ha permesso di concentrare in Si.Camera le attività di promozione, progettazione e realizzazione dei programmi di formazione.

Per quanto concerne InfoCamere, va ricordato che a partire dal 2019 è stata avviata l'integrazione societaria con Digicamere in quanto società svolgenti attività simili. L'operazione di fusione per incorporazione di Digicamere in InfoCamere è avvenuta con decorrenza dal 1° gennaio 2020.

Il modello di piano di revisione 2020 prevede il mantenimento delle quote di partecipazione dirette ed indirette nelle società nazionali del sistema camerale detenute alla data del 31 dicembre 2019, con specifiche azioni di razionalizzazione relative a Tecnoholding, RS Record Store Spa, HAT SGR Spa e S.A.G.A.T. Spa.

Per quanto riguarda Tecnoholding, in ragione della sua partecipazione di soci pubblici (Camere di commercio), la società ha valutato la necessità di adeguare le previsioni statutarie con quelle legislative (TUSP) prevedendo modifiche all'oggetto sociale che sarà delimitato, fatte salve le attività meramente strumentali, alla sola attività di assunzione e gestione di partecipazioni in società che svolgono le attività indicate dall'art. 4 del Testo Unico Partecipate.

Per tale motivo, in data 30 novembre 2020 la società Tecnoholding Spa ha inviato a tutti i soci una relazione tecnica utile per la predisposizione del piano di razionalizzazione che, nello specifico, individua nelle partecipazioni societarie RS Record Store Spa, HAT SGR Spa e S.A.G.A.T. Spa le sole partecipazioni che ricadono fuori dal perimetro di ammissibilità del TUSP e per le quali è previsto un percorso di dismissione.

Per quanto riguarda l'immobile di RS Record si segnala l'avvenuta cessione dello stesso, anche se la liquidazione si completerà nel corso del 2021, mentre per la liquidazione della partecipata HAT Orizzonte SGR si dovrà attendere agosto 2021.

**CONSIDERATO** che, con riferimento alle società non appartenenti al sistema camerale su cui è stato esercitato il recesso con delibera di G.C. n. 19 del 20.03.2017 ed inserite nel Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del TUSP (Alto Tirreno Cosentino s.c.r.l., Sila Sviluppo s.c.r.l., Istituto Calabria Qualità s.r.l., CORAP), l'ente ha dato incarico ad un legale di fiducia per il recupero della quote con deliberazione di G.C. n. 20 del 28/02/2020. Il legale, con posta elettronica del 20.11.2020 ha comunicato di aver inviato una





lettera di invito alle società, ad avviare o concludere (in base ai casi) la procedura di liquidazione, esplicitando i motivi di legge che cristallizzano il diritto al recupero delle somme della Camera di Commercio. Circa la questione del CORAP sono ancora in corso di valutazione le eventuali azioni da intraprendere. Per quanto riguarda la società Protekos Spa in liquidazione, per effetto della cancellazione dal registro imprese avvenuta nell'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 2490 cod.civ. ., è da ritenersi non più detenuta.

**CONSIDERATO** inoltre che la Camera di Commercio di Cosenza:

- nell'ambito delle finalità istituzionali sulla "valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo", ha sottoscritto un protocollo d'intesa con la Provincia di Cosenza e con società del sistema camerale quali ISNART S.c.p.a. e SI\_CAMERA s.c.r.l., per la costituzione di una di una società consortile a responsabilità limitata, per come consentita dall'art. 3 del d.lgs. n. 175/2016, denominata "Agenzia del Turismo", con adozione del modello organizzativo dell'in house providing di cui all'art. 16 del citato decreto, per come previsto dalla deliberazione di G.C. n. 101 del 20.12.2018;
- nella condivisione dell'idea progettuale di nuova società e/o di "trasformazione" della struttura organizzativa dell'Azienda Speciale Promocosenza nel modello organizzativo di Agenzia del Turismo in precedenza citato, intende mantenere la Divisione Laboratorio anche in vista di possibili accordi di collaborazione con la Stazione sperimentale di Parma, per come previsto nella deliberazione di G.C. n. 44 del 21.05.2018, o con eventuali accordi con altri soggetti del settore;
- al fine di estendere la presenza territoriale e rafforzare ancora più la capacità di assistenza diretta sui temi dell'internazionalizzazione, garantendo al sistema camerale nazionale una presenza più capillare e radicata sui territori e alle imprese un'azione di sistema sempre più efficace, ha proceduto all'acquisizione di una quota di PROMOS ITALIA srl, pari al 7% del capitale societario (euro 2.000.000,00), equivalenti ad euro 140.000,00 della quota di proprietà di Unioncamere messa a disposizione delle Camera di Commercio;
- nell'intento di potenziare il ricco e prezioso patrimonio di biodiversità e lo straordinario paniere di prodotti agroalimentari di qualità del territorio cosentino e regionale, nonché di migliorare ridefinendo la propria gestione dei controlli sui prodotti del territorio e degli organismi di controllo, l'ente ha proposto alla società Agroqualità Spa l'ingresso nella compagine societaria con l'acquisto di un numero di azioni pari all'1% del capitale sociale

**VISTI** gli indirizzi pubblicati in data 26 novembre 2020 sulle partecipazioni pubbliche della Struttura di monitoraggio sugli adempimenti delle PA per il censimento e la revisione periodica del dipartimento del Tesoro, condivise con la Corte dei Conti, i quali forniscono alcune indicazioni per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni – detenute al 31 dicembre 2019 – che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il prossimo 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del TUSP;

**ESAMINATO** l'allegato piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche per l'annualità 2020 predisposta dagli uffici competenti, avvalendosi delle schede contenenti i dati delle società in house nazionali del sistema camerale approntate da Unioncamere, a seguito di un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui la Camera detiene partecipazioni.

**ESAMINATO** l'allegata relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni annualità 2020;



**RITENUTO** pertanto attenersi agli indirizzi espressi da Unioncamere nella nota n. 26849 del 10/12/2020 che prevedono il mantenimento delle quote di partecipazione dirette ed indirette nelle società nazionali del sistema camerale detenute alla data del 31 dicembre 2019, con le specifiche azioni di razionalizzazione, in quanto considerate strategiche e funzionali al raggiungimento delle finalità della legge 580/93 modificato dal d.lgs. n. 219/2016;

**VISTI** la Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno in corso, lo statuto camerale, la legge 580/93, come modificata da ultimo dal d.Lgs n.219/2016;

**VISTA** la Legge 580/93 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", come modificata dal D.Lgs. n° 23/2010 e da ultimo dal D.Lgs. n° 219/2016;

**VISTO** lo Statuto camerale vigente approvato con DCC n. 3 del 25.07.2001 e successive modifiche, da ultimo aggiornato con DCC n. 13 del 30.11.2018;

**PRESO ATTO** della proposta con cui il Vice Caporagioniere Responsabile dell'istruttoria e il Segretario generale hanno reso il parere favorevole sotto il profilo della legittimità, e non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non si assume alcun impegno di spesa;

**VERIFICATA** la regolarità della propria composizione in quanto sono presenti n. 6 componenti;

**PRESO ATTO** della presenza del Collegio dei Revisori e, in particolare, del Presidente dott. Bruno Scarcella e dei Componenti dott. Mario Corbelli e prof. Franco Rubino;

**ALL'UNANIMITA'** dei voti palesemente espressi,

#### **DELIBERA**

- 1) di approvare l'allegato piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche per l'annualità 2020 di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2018, che forma parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'allegata relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni, che forma parte integrante del presente provvedimento;
- 3) di prendere atto delle azioni di recupero delle quote in quelle società per le quali è stato esercitato il recesso e sulla valutazione delle azioni verso il CORAP, per come comunicate dal legale incaricato;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed al Ministero dello Sviluppo Economico, nonché renderlo disponibile alla competente struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze sul relativo portale telematico;
- 5) di demandare al Segretario Generale gli atti consequenziali derivanti dall'adozione del provvedimento in oggetto

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. La stessa, dopo la prescritta pubblicazione all'Albo camerale, sarà acquisita all'apposita raccolta.

**Il Segretario Generale**  
**Avv. Erminia Giorno**

**Il Presidente**  
**Klaus Algieri**



CAMERA DI COMMERCIO  
COSENZA

**VERBALE DI GIUNTA  
N.9 DEL 15.12.2020**

---

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.”

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.”